

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
ORDINANZA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 06/05/2021 dispone come di seguito:

letti gli atti e i documenti di causa,

preso atto degli esiti dell'istruttoria orale,

considerato che la materia oggetto di causa si presta per sua natura alla ricerca di un accordo, in quanto compresa fra quelle per le quali il legislatore ha previsto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, in virtù del disposto dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. N. 28/2010.

rilevato che non risulta agli atti l'esperimento tra le parti di alcun serio tentativo di conciliazione in via stragiudiziale ed il tentativo di risolvere bonariamente la lite, tenutosi fra le parti prima dell'instaurazione del presente giudizio, ha avuto esito negativo per la mancata adesione della parte regolarmente invitata, odierna convenuta, [REDACTED] alla mediazione, così che, stante la natura delle questioni dedotte in giudizio, la sede che appare più opportuna per una completa e approfondita gestione del conflitto, con la possibilità di considerare gli interessi effettivi delle parti, si ritiene possa essere – tra le altre – quella della mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto che l'esperimento di un serio tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite in una sede preposta a favorire un confronto immediato, ma eterodiretto da un professionista terzo e imparziale che aiuti le parti ad attivare un dialogo proficuo, consentirebbe alle stesse di pervenire ad una definitiva risoluzione della lite attraverso il raggiungimento di un valido compromesso, sufficientemente soddisfacente per entrambe. In questo modo, peraltro, esse potrebbero definire la loro situazione in tempi più celeri rispetto al processo ordinario, anche tenuto conto di quanto acquisito in sede

di assunzione della prova testimoniale ed evitando un aggravamento delle spese legate al perdurare del contenzioso (eventuale espletamento di c.t.u.);

P.Q.M.

DISPONE che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza,

RENDE NOTO, con riferimento a detto procedimento di mediazione che:

- 1) l'esplicito riferimento operato dall'art. 8 del d.lgs. 28/2010 alla circostanza che "al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato" implica la necessaria comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; che pertanto mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro;
- 2) il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis (ex lege) e comma 2^{ff} (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto in entrambi i casi a pena di improcedibilità dell'azione;
- 3) in tal caso le parti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 28/2010, possono esprimersi sulla possibilità - vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima - e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva;

4) in considerazione della specifica materia oggetto della lite, le parti potranno fare espressa richiesta all'organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia;

5) le parti potranno, inoltre, chiedere all'organismo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, che venga nominato un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche;

6) l'eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere prodotta nel presente giudizio;

avvertendo che

a) il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010);

b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, è sanzionata con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010);

c) il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;

d) il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

e) in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'art. 13 d.lgs. 28/2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese.

RINVIA la causa all'udienza [REDACTED] me di verificare l'esito della procedura di mediazione.

INVITA le parti a comunicare con formula sintetica (accordo/non accordo) l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell'udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito:

- a) all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
- b) agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione;
- c) con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 28/2010;

Si comunichi.

Pistoia, il 06 maggio 2021.

Il Giudice



